

Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

Le pubblicazioni dello staff: Giuseppe Dragone

[[profilo professionale](#)] [[invia un commento](#)] [[sottoponi un quesito](#)]

12 aprile 1998, Italia Oggi

Iva dopo i compensi

Fattura con pagamenti dei servizi

Breve guida all'imposizione delle prestazioni professionali

In materia di prestazione di servizi in genere, il terzo comma del citato art. 6 ricollega il momento impositivo del tributo **nella corrispondenza tra la data di percezione del corrispettivo e la data di esecuzione della prestazione** cui il corrispettivo stesso si riferisce. Tale disposizione appare finalizzata ad agevolare proprio l'identificazione dello svolgimento del servizio/prestazione che, altrimenti, salvo i casi specifici previsti, andrebbe difficilmente individuato all'atto del suo compimento o dell'esecuzione materiale.

Ben si comprende come il legislatore introducendo tale regola generale abbia voluto evitare le gravose difficoltà ,ipervative, ed i relativi oneri per l'Amministrazione, su accertamenti volti ad identificare storicamente l'esecuzione di una determinata prestazione' riconoscendo la debenza del tributo dell'atto della sua naturale esigibilità.

La logica impone, tra l'altro, che l'interesse economico dell'operatore ad incassare il corrispettivo del servizio

prestato rappresenti, in primis, un incentivo sufficiente a garantire il pagamento rapido della prestazione (e

quindi, la stessa funzione economica dell'operazione - finalizzata al conseguimento del corrispettivo - fa sì che

non sia facilmente procrastinabile il momento impositivo dell'IVA).

Nella disposizione in trattazione non sono prescritte differenziazioni sul soggetto che esegue la prestazione e quindi, in generale, **tutte le prestazioni di servizi, da chiunque eseguite** originano base imponibile all'atto della materiale remunerazione. Ciò scaturisce, tra l'altro, da quanto previsto (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri U.E.) dall'art. 10, n. 2, terzo comma, della VI^a Direttiva CEE 17.5.1977 n. 388 (come riferisce in argomento la Sentenza della Corte di Giustizia CEE - Sez. 5^a - 26.10.1995 - n. 144).

In merito all'emissione di fattura pro-forma

L'identificazione del momento impositivo sul Valore Aggiunto è chiaramente collegato al contestuale obbligo di fatturazione delle operazioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72.

E' uso comune, specie in regime di attività professionale, che nel corso dello svolgimento della prestazione o al momento dell'ultimazione della stessa sia emesso un avviso di fattura (c.d. fattura pro-forma) senza che

Studio Dragone - Commercialisti

tale documento assuma veste di fattura definitiva.

In argomento, per alcuni contribuenti l'adozione di tale procedura (preavviso di fattura seguito da fattura al pagamento) si è rilevata, a seguito di applicazione da parte dell'Ufficio IVA della sanzione di cui all'art. 41, motivo di contenzioso tributario, tanto che della questione è stata rivestita (dalla CTC - 30/4/94 n. 90017 - sez. 24) la Corte di Giustizia CEE che sempre nella sentenza n. 144 del 26.10.1995, ha dichiarato quanto segue:

- uno Stato membro che si avvale della deroga che consente di disporre l'esigibilità del tributo IVA solo al momento del pagamento delle prestazioni (disposta in Italia dal citato art. 6) non è tenuto a stabilire un periodo determinato entro il quale la fattura vada emessa, ancorché non sia intervenuto il pagamento;
- lo Stato membro non è tenuto, altresì, a stabilire modalità di documentazione ed annotazione dell'operazione ogniquale non sia stata emessa fattura, ovvero non si sia avuto l'incasso del prezzo.

Ciò giustifica, in armonia tra gli Stati aderenti all'U.E., l'assenza di precise formalità in relazione alla documentazione che aziona l'addebito delle prestazioni, prima che sia avvenuto il pagamento del compenso.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche nell'ambito di attività d'impresa che svolga genericamente **prestazioni di servizi** le operazioni andranno fatturate, annotate e liquidate con effetto fiscale scaturente dalla percezione del corrispettivo (materiale disponibilità liquida).

Nel corso della prestazione o al momento della Sua ultimazione potranno essere emessi documenti o preavvisi di addebito, con specifico riferimento alla non effettuazione dell'operazione ai fini del tributo ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del DPR 633/72, (salvo i casi di autoconsumo e servizi gratuiti), con l'indicazione del corrispettivo comprensivo di IVA.

In via di cautela l'indicazione del corrispettivo al lordo del tributo su un documento non emesso in forma specifica di fattura pro-forma, o preavviso di fattura (o altra dicitura contenente il termine fattura), potrebbe rafforzare la non sussistenza dei requisiti propri del documento e la non applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 41 - l' e 20 comma - del decreto istitutivo del tributo.